



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

Regolamento per la concessione in uso continuato e temporaneo dei locali comunali ubicati presso l'edificio denominato Ex Caserma

Approvato con delibera di CC n. 02 del 26/02/2007

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei locali comunali ubicati al 2° piano dell'edificio denominato Ex Caserma, sito in via G. C. Rossi 19.

ARTICOLO 2 – Titoli per la richiesta dei locali

1. I locali individuati al predetto articolo 1 possono essere concessi in **uso continuato** a:
 - *associazioni* non a scopo di lucro, di volontariato e/o promozione sociale con finalità educative, assistenziali, culturali, sportive, ricreative, del tempo libero, ambientalistiche, turistiche, combattentistiche e d'arma *iscritte all'Albo comunale* delle forme associative operanti sul territorio comunale
 - *associazioni* non a scopo di lucro, di volontariato e/o promozione sociale con finalità educative, assistenziali, culturali, sportive, ricreative, del tempo libero, ambientalistiche, turistiche, combattentistiche e d'arma *NON iscritte all'Albo comunale* delle forme associative operanti sul territorio comunale
 - gruppi spontanei di Cittadini che svolgono attività sociali, educative, assistenziali, culturali, sportive, ricreative, del tempo libero, ambientalistiche, turistiche sul territorio comunale
2. Tali locali possono inoltre essere concessi in **uso temporaneo**, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche a:
 - istituzioni scolastiche di Carpaneto Piacentino ed organismi attivi nelle stesse
 - organismi parrocchiali di Carpaneto Piacentino e gruppi attivi negli stessi
 - gruppi del Consiglio Comunale di Carpaneto per materie inerenti il loro mandato
 - *associazioni* non a scopo di lucro, di volontariato e/o promozione sociale con finalità educative, assistenziali, culturali, sportive, ricreative, del tempo libero, ambientalistiche, turistiche, combattentistiche e d'arma *NON* aventi sede sul territorio comunale iscritte agli Albi Regionali
 - patronati sindacali
 - privati cittadini
 - cooperative
 - imprese, ecc.

La concessione in **uso temporaneo** potrà essere finalizzata a svolgervi convegni, conferenze, mostre, proiezioni, riunioni di lavoro e manifestazioni di interesse sociale, nonché spettacoli e concerti nei soli locali forniti di agibilità ai sensi di legge.

ARTICOLO 3 – Criteri per la concessione dei locali

1. Nel caso di più domande, per la medesima ora dello stesso giorno, gli uffici verificheranno la possibilità che i richiedenti raggiungano autonomamente un accordo.
2. Qualora ciò non fosse possibile l'uso dei locali verrà concesso in via prioritaria a quanti svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, quindi secondo l'ordine individuato al precedente articolo 2 commi 1 e 2 e, come ultima istanza, alla domanda presentata per prima facendo fede in tal senso il numero attribuito dal Protocollo comunale.

ARTICOLO 4 – Soggetti e attività esclusi dalla concessione

I predetti locali non possono essere concessi, né in uso continuato né temporaneo, per svolgervi attività commerciali, a fine di lucro, attività che prevedono corrispettivi in denaro, per il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature, per laboratori e comunque per attività non compatibili con le finalità comunali.

ARTICOLO 5 – Domanda per l'utilizzo dei locali

Le richieste di concessione in uso, sia *continuato e con cadenza periodica* che *temporaneo*, firmate dal legale rappresentante dell'associazione o organismo richiedente o dal privato cittadino che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, debbono essere indirizzate al Settore Socio culturale.

Le richieste di concessione debbono essere corredate da:

- nel caso di richiesta per uso *continuativo*, tutte le notizie atte ad illustrare l'attività ordinaria dell'associazione o organismo richiedente con riguardo in particolare all'attività da svolgersi presso i locali concessi;
- nel caso di richiesta per uso *temporaneo*, ogni notizia inerente l'attività occasionale che si intende svolgere nei predetti locali (tipo di iniziativa che si intende attivare, temi delle eventuali conferenze, nomi degli oratori, ecc..)

ARTICOLO 6 – Termini per la presentazione delle domande

Le richieste di concessione, firmate e documentate come previsto dall'art. 5, debbono pervenire all'ufficio comunale:

- **entro il mese di agosto** nel caso di associazioni e organismi che intendano utilizzare i locali in *uso continuato e con cadenza periodica* durante l'anno sociale (settembre – giugno) allegando il calendario sociale con le date di utilizzo;
- **almeno 8 giorni prima** della data fissata per la manifestazione nel caso di associazioni e organismi che intendano utilizzare i locali occasionalmente;

ARTICOLO 7 – Modalità per la concessione dei locali

Le richieste di concessione sono autorizzate dagli uffici nel rispetto degli indirizzi fissati dal presente Regolamento: gli uffici provvedono altresì a determinare l'onere a carico del concessionario sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.

Le concessioni *in uso continuato e con cadenza periodica* sono formalizzate con atto del Responsabile del servizio di norma entro il mese di settembre da pubblicarsi all'Albo pretorio.

Le concessioni *in uso temporaneo e occasionali* sono comunicate per iscritto al richiedente prima dello svolgimento dell'iniziativa.

ARTICOLO 8 – Durata della concessione

- La concessione in *uso continuato e con cadenza periodica* ha la durata di **un anno** ed è rinnovabile. Essa può essere interrotta da una delle due parti previo preavviso scritto di trenta giorni.
- La concessione in *uso temporaneo* non potrà avere la durata superiore a tre giorni consecutivi, fatta eccezione per le mostre o iniziative similari la cui durata verrà di volta in volta concordata.
- L'Amministrazione comunale potrà valutare l'opportunità di concessioni di durata superiore all'anno in caso associazioni con finalità socio-sanitarie soggette a specifica normativa, direttive e/o autorizzazioni degli spazi ove svolgono la propria attività.

ARTICOLO 9 – Condizioni della concessione

1. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre quelli nell'occasione concessi, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l'uso dei locali stessi a terzi e di manomettere le suppellettili e le attrezzature ivi esistenti.
2. La installazione di attrezzature diverse da quelle in dotazione dei locali in concessione potrà essere fatta, salvo diverso accordo scritto, in via precaria a cura ed a spese del concessionario che altresì s'impegna a restituire i locali nello stato in cui si trovavano al momento della concessione.
3. Il concessionario non potrà porre targhe o scritte a carattere fisso se non all'interno dello spazio messo a disposizione, salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 10 – Accesso ai locali

1. Presso i competenti uffici comunali è tenuto un apposito registro dove vengono periodicamente annotati i provvedimenti di autorizzazione all'uso dei locali di cui all'art. 1.
2. In caso di concessioni *in uso continuato e con cadenza periodica*, gli uffici provvederanno a consegnare copia delle chiavi dei locali immediatamente dopo il rilascio della concessione stessa. Le chiavi dovranno essere riconsegnate allo scadere della concessione ossia di norma alla fine dell'anno sociale o prima in caso di interruzione su richiesta di una delle parti.
3. In caso di concessioni *in uso temporaneo*, il ritiro delle chiavi dei locali dovrà essere effettuato presso la sede comunale il giorno della riunione o, se festivo, il giorno precedente e riconsegnata il giorno feriale immediatamente successivo entro le ore 10.00 della mattina.
4. Le operazioni di avvenuta consegna e restituzione delle chiavi saranno annotate nell'apposito registro. Si provvederà inoltre all'acquisizione di autocertificazione di responsabilità da parte del richiedente sul fare copia delle chiavi consegnate.
5. La mancata riconsegna delle chiavi comporterà una sanzione di euro 50,00 a titolo di parziale risarcimento delle spese per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali.
6. Il concessionario è tenuto a garantire in qualsiasi momento ai referenti dell'Amministrazione comunale l'accesso ai locali per verifiche e controlli.

ARTICOLO 11 – Obblighi e responsabilità

Il concessionario, dal momento della consegna delle chiavi, è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente:

- dell'osservanza delle norme di sicurezza, anche con riferimento alla capienza massima dei locali;
- delle attività svolte nei locali concessigli in uso;
- dei danni comunque provocati per usi illegittimi o impropri alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo protragga l'occupazione dei locali;

È fatto obbligo allo stesso di provvedere all'utilizzo corretto dei locali applicando la diligenza del *buon padre di famiglia* e di segnalare all'Amministrazione gli eventuali danni che fossero stati arrecati durante il suo utilizzo.

Per lo svolgimento di iniziative soggette a particolari normative di settore (spettacoli, concerti, ecc.) il concessionario dovrà munirsi delle previste licenze ed autorizzazioni.

ARTICOLO 12 – Oneri del Comune e pulizia dei locali

Il Comune provvede alla pulizia dei locali, alle spese per il riscaldamento, l'illuminazione e qualsiasi altra utenza. Ai concessionari spetterà il pagamento delle tariffe di cui all'articolo successivo. Qualora le pulizie dei locali richiedessero interventi di particolare rilevanza è facoltà del Comune chiedere il rimborso delle spese accessorie.

ARTICOLO 13 - Allestimenti

I locali sono consegnati corredati della normale dotazione di arredi (tavoli, sedie, mobili, telo per la proiezione ...).

Nel caso in cui il concessionario necessiti di attrezzature particolari la loro installazione e successiva rimozione sarà a carico del richiedente, anche per attrezzature di proprietà comunale. Salvo deroghe espressamente motivate e richieste, le attrezzature dovranno essere rimosse entro il pomeriggio del giorno successivo al loro utilizzo. Il Comune potrà negare tale deroga se incompatibile con l'uso dei locali da parte di altri richiedenti.

ARTICOLO 14 – Tariffe

Le tariffe per la concessione dei locali, sia in uso continuato che temporaneo, sono fissate annualmente dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 15 – Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere in ogni momento le autorizzazioni concesse per motivate esigenze di ordine istituzionale, nel caso abbia necessità della disponibilità della struttura, con il solo obbligo del preavviso, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere salvo l'eventuale rimborso del corrispettivo per l'utilizzo se già versato.

La concessione, sia in uso continuato che temporaneo, può essere revocata altresì qualora si riscontrassero gravi inadempienze sulla tenuta dei locali e in caso di reiterati comportamenti difforni da quanto stabilito dal presente regolamento, dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione. Nel secondo caso la revoca dovrà essere preceduta da almeno due richiami scritti.